

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- Sede di Roma

Ricorso ex artt. 29 e ss. c.p.a.

Per: Nello Scalzi, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata, c.f.: GRNDNL93B01C588W e pec: danilogranata23@pec.it del Foro di Cosenza, con Studio legale sito in Cosenza (Cs) al C.so L. Fera 32 – cap 87100, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*

Contro MINISTERO DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, *resistente*;

Nonché contro: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, profilo Funzionario giuridico-amministrativo (cod. TUR-GA), ove individuata, *resistente*;

Nei confronti di: [REDACTED]

[REDACTED], *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione e previa adozione di ogni misura cautelare ritenuta più opportuna,
nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

a) della graduatoria finale di merito del profilo del Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari- profilo TUR GA, per come ri-pubblicata in forma rettificata sul sito INPA in data 07.07.2026 e del relativo decreto di approvazione del Ministero del Turismo n. 107083 del 07.07.2026 (sebbene non conosciuto);

- b) ove occorrente, del decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, profilo Funzionario giuridico-amministrativo (cod. TUR-GA);
- b) ove occorrente, della graduatoria finale di merito del profilo TUR-GA originariamente pubblicata in data 20.05.2026;
- c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi – per quanto occorra – il bando di concorso, ove interpretato/applicato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente, i verbali della Commissione esaminatrice in punto di valutazione dei titoli, nonché gli atti di approvazione e pubblicazione degli esiti delle prove e delle graduatorie;

nonchè per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'attribuzione di punti 2,5 ai sensi dell'art. 8 del bando, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo e ri-collocazione del ricorrente in graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

1.1. Con bando pubblicato sul Portale “inPA” in data 16.05.2025, il Ministero del Turismo indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità nell'Area dei Funzionari, ex Area III, F1, tra cui n. 40 Funzionari giuridico-amministrativi (cod. TUR-GA). Il bando prevedeva procedura per esami (prova preselettiva eventualmente, prova scritta) e valutazione dei titoli, con attribuzione fino a 9 punti per titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso.

1.2. Ai fini dell'ammissione al profilo Funzionario Area giuridico-amministrativa – cod. TUR-GA, l'art. 2 del bando richiedeva, tra i possibili titoli:

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 - Scienze del turismo; L-16 Scienze dell'Amministrazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

1.3. il ricorrente, dott. Nello Scalzi, in possesso di diploma di Liceo linguistico, ha conseguito:
– laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali – classe 36, presso l'Università degli studi di Roma Tre, con voto 100/110;
– laurea magistrale in Relazioni internazionali – LM52, presso la medesima Università, con voto 100/110.

In domanda ha inoltre dichiarato di essere in possesso di un Master di primo livello.

1.4. In data 02.06.2025 il ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso, profilo Funzionario giuridico-amministrativo (cod. TUR-GA), indicando entrambe le lauree di cui sopra. La domanda riportava il codice candidatura 62VZA86FYN.

1.5. Il ricorrente superava la prova preselettiva e la prova scritta relativa al profilo TUR-GA: dagli esiti della prova scritta risulta che al ricorrente è stato attribuito punteggio 27/30, superiore al minimo richiesto di 21/30.

1.6. In data 20.05.2026 il Ministero del Turismo, con decreto n. 77309/2026, approvava la graduatoria finale dei vincitori per il codice TUR-GA.

La graduatoria finale di merito per il profilo TUR-GA evidenzia che:
– i posti messi a concorso per il profilo sono n. 40;
– risultano dichiarati “Vincitori” i candidati fino alla posizione n. 40;
– dalla posizione n. 41 in poi i candidati sono indicati come “Idoneo”.

1.7. Il ricorrente risulta collocata alla posizione n. 164 della graduatoria TUR-GA, con punteggio prova scritta: 27; **punteggio titoli: 0**; totale: 27; esito: Idoneo non vincitore.

A fronte di quanto dichiarato in domanda però il ricorrente avrebbe avuto certamente diritto alla valutazione dei titoli.

1.8. Invero, per quanto Qui di interesse, il bando, all'art. 8, disciplinando la valutazione dei titoli per l'Area Funzionari, dispone testualmente che:

– “3.c) ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti”;
– “3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti; [...]”

Il ricorrente ha acceduto con la laurea triennale prevista dal bando; la sua laurea magistrale avrebbe dovuto comporta l'assegnazione di ulteriori 2.5 pt. in quanto titolo ulteriore. Essa costituisce, dunque, una “*altra laurea magistrale*”.

1.9. Se tali 2,5 punti fossero stati correttamente riconosciuti, il punteggio complessivo del ricorrente sarebbe pari a 29.5 (27 prova scritta + 2,5 titoli); punteggio che – alla luce della graduatoria – lo collocherebbe in posizione superiore a “ridosso” dei vincitori.

1.10 In data 07.07.2026 è stata approvata e pubblicata una nuova graduatoria di merito, in cui il ricorrente si ritrova comunque alla medesima posizione, la n. 164, e con punteggio invariato.

1.11. Al ricorrente non resta che avanzare, dunque, ricorso per i seguenti

Motivi di diritto

- I. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso;**
- II. violazione dell’art. 97 Cost.;**
- III. eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e contraddittorietà; disparità di trattamento.**
- IV. Violazione dei principi di trasparenza, par condicio e buon andamento (art. 97 Cost.; art. 35 d.lgs. 165/2001; artt. 1 e 3 l. 241/1990);**
- V. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria;**
- VI. Difetto di motivazione;**
- VII. Carenza di istruttoria;**
- VIII. Violazione dell’art. 3 Cost.;**
- IX. Violazione del legittimo affidamento.**

Nel sistema dei concorsi pubblici il bando costituisce la *lex specialis* della procedura, vincolante per l’amministrazione e per i concorrenti nella sua integrale e coerente applicazione, in quanto fonte dei criteri di ammissione, di valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria. Nel caso di specie, l’art. 8, comma 3, lett. d), del bando, prevede, per l’Area Funzionari, espressamente l’attribuzione di 2,5 punti **“ad ogni qualunque altra laurea magistrale (...) diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa”**.

La giurisprudenza, sia amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011 n. 14) sia ordinaria (Cass. civ., Sez. lav., 26 febbraio 2022 n. 4648), ha chiarito che, una volta approvato il bando, la P.A. non può discostarsi dai parametri ivi fissati né introdurre, in sede applicativa, interpretazioni o criteri diversi da quelli testualmente previsti, se non nei ristretti limiti di una interpretazione ragionevole e coerente con il tenore letterale e con la ratio complessiva della procedura. In particolare, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’atto di approvazione della graduatoria si colloca, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, come

“spartiacque” tra la fase di esercizio della funzione amministrativa e la fase negoziale di individuazione del contraente; ciò rafforza l’esigenza che il punteggio attribuito a ciascun candidato corrisponda esattamente ai criteri dettati dal bando, poiché su tale punteggio si innesta la successiva pretesa di assunzione del vincitore.

Applicando tali principi al caso di specie, l’art. 8 del bando MITUR individua chiaramente, per l’Area Funzionari, i titoli ulteriori valutabili e il punteggio aggiuntivo spettante: per le lauree magistrali “*diverse dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa*” è previsto un incremento di 2,5 punti. La scelta del legislatore concorsuale è, dunque, perfettamente determinata e non lascia margini alla P.A. di omettere la valutazione di una laurea specialistica ulteriore che rientri nella categoria descritta, una volta che il candidato l’abbia dichiarata in domanda. Ne consegue che la mancata attribuzione al ricorrente dei 2,5 punti aggiuntivi per la laurea magistrale, distinta rispetto al titolo di accesso richiesto dal codice TUR GA, integra una violazione diretta della *lex specialis* e, quindi, una violazione di legge rilevante ai fini dell’annullamento degli atti di approvazione della graduatoria.

Si tratta di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza, buon andamento e par condicio, per avere l’amministrazione omesso di valutare la laurea magistrale LM-52 in Relazioni internazionali del ricorrente quale “*altra laurea magistrale*” ai sensi dell’art. 8, lett. 3.d), attribuendo il punteggio titoli pari a zero. La clausola prevede infatti che “*ad ogni qualunque altra laurea magistrale (...) diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti*”. La laurea di accesso del ricorrente è la laurea triennale L-36, conforme al requisito del bando; la LM-52 è ontologicamente un titolo accademico superiore e diverso, che non coincide con il requisito minimo, e come tale integra il concetto di titolo ulteriore suscettibile di punteggio autonomo. In fattispecie del tutto analoghe, il TAR Puglia Bari ha chiarito che è illegittima la clausola – o la sua interpretazione – che impedisce di valutare, quale titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale, la laurea magistrale o la laurea a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento, poiché tali titoli sono “**oggettivamente superiori per durata e contenuto formativo**” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza, 23/04/2026, n. 489) e devono essere considerati “*ulteriori*” e valutati con autonomo punteggio. In particolare, le sentenze n. 336, 341 e 489/2026 affermano che l’esclusione della valutazione separata di tali titoli determina una irragionevole penalizzazione e una disparità di trattamento tra candidati con percorsi accademici di livello diverso. Il mancato riconoscimento dei 2,5 punti alla LM-52, a fronte di una *lex specialis* che li prevede espressamente per “*altra laurea magistrale*”, integra quindi violazione diretta del bando e dei principi costituzionali, con

incidenza determinante sulla posizione in graduatoria (punteggio complessivo che sarebbe pari a 29,5, in prossimità dei vincitori).

Se è vero come è vero, che il titolo di accesso è la laurea triennale, allora la laurea magistrale rappresenta un titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per partecipare e, quindi, dovrebbe essere valutata con i previsti 2,5 punti.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad un esito sistematico manifestamente distonico: verrebbero infatti posti sul medesimo piano, ai fini dell'accesso alla procedura selettiva, il candidato che abbia conseguito la sola laurea triennale e colui che, dopo il conseguimento della triennale, abbia ulteriormente investito tempo, risorse economiche ed energie nello svolgimento del percorso biennale di laurea magistrale, conseguendo un titolo autonomo e distinto, espressamente collocato dal legislatore universitario nel secondo ciclo dell'istruzione superiore. Una simile equiparazione in punto di effetti giuridici finirebbe, in sostanza, per svuotare di significato il livello ulteriore di formazione rappresentato dalla laurea magistrale, rendendo indifferente – sul piano del riconoscimento concorsuale – l'opzione tra il proseguimento degli studi e la loro interruzione al termine del ciclo triennale, con un evidente effetto disincentivante rispetto alla frequenza dei corsi magistrali.

Qualora l'amministrazione avesse considerato la laurea magistrale del ricorrente "assorbita" dal titolo di accesso, così da negarne la valutazione come titolo aggiuntivo vi sarebbe comunque una falsa applicazione del criterio dell'assorbimento. La giurisprudenza, anche nella ricostruzione sistematica offerta dagli orientamenti su concorsi pubblici, chiarisce che il principio di assorbimento opera per garantire l'accesso al concorso ai soggetti in possesso di titolo superiore quando il bando richiede titolo inferiore, sulla base di una relazione di omogeneità verticale: il titolo superiore presuppone e "contiene" il titolo inferiore per materie e livello di approfondimento. In tale prospettiva, è pacifico che una laurea magistrale "coerente" consente la partecipazione a un concorso che richiede una laurea triennale. Tuttavia, l'orientamento consolidato – che vede tra i leading cases Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, e Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6108 – afferma che, quando il bando prevede punteggi aggiuntivi per "altra laurea", il titolo superiore non può essere considerato assorbito al punto da escluderne la valutazione separata, pena un'illogica disparità di trattamento tra chi possiede solo la laurea triennale e chi ha conseguito una laurea magistrale o un diploma di laurea vecchio ordinamento. Il TAR Lazio Roma ha sottolineato che sarebbe *"illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento"*, proprio perché quest'ultimo rappresenta un titolo in più rispetto al requisito

minimo. Inoltre, TAR Lazio Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1899, chiarisce che l'assorbimento richiede una identità qualitativa tra i titoli; in mancanza di tale identità, non è possibile negare la valutazione autonoma del titolo superiore. Trasponendo questi principi al caso di specie, la laurea magistrale LM-52, diversa per classe e contenuto dalla L-36 di accesso, non può essere "assorbita" ai fini della valutazione dei titoli, soprattutto perché l'art. 8 riconosce espressamente un punteggio aggiuntivo alle "altre lauree magistrali".

Una disciplina che non valorizzi in alcun modo, ai fini della selezione, il maggior grado di qualificazione professionale e scientifica insito nella laurea magistrale si porrebbe in contrasto con elementari canoni di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che con il principio di uguaglianza sostanziale e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., giacché trattare allo stesso modo situazioni che si caratterizzano per un diverso grado di formazione e per un diverso impegno richiesto agli interessati integra una forma di irragionevole livellamento verso il basso e tradisce la funzione stessa del titolo accademico di secondo livello quale indice di maggiore idoneità tecnico-professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

La giurisprudenza ha rimarcato che, pur spettando alla P.A. un margine di discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e nella predisposizione dei criteri selettivi, tale discrezionalità non si estende alla possibilità di disapplicare i criteri normativamente fissati né di incorrere in errori di fatto o di calcolo, che sono pienamente sindacabili in sede giurisdizionale. È stato affermato, in via generale, che gli errori materiali, gli errori di conteggio e, più in generale, le applicazioni scorrette delle regole concorsuali integrano violazione di legge e vizio di eccesso di potere, non riconducibili alla sfera dell'insindacabile apprezzamento tecnico, ma al rispetto dovuto alle prescrizioni del bando e alle norme regolamentari (DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023). La stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore e alla contrattazione collettiva nel valorizzare l'esperienza maturata in amministrazione ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001, ma ha sottolineato che, una volta scelti i criteri di valutazione, l'amministrazione deve attenersi rigorosamente ad essi. In tal senso, l'omessa valutazione di un titolo che rientra in modo puntuale nella categoria tipizzata dal bando costituisce errore oggettivo nella fase di formazione del punteggio, e non valutazione tecnica insindacabile: si tratta, cioè, di una erronea applicazione di parametri rigidamente predeterminati.

Nel caso concreto, l'art. 8, comma 3, lett. d), del bando stabilisce chiaramente che “**ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio**

aggiuntivo pari a 2,5 punti”. Il ricorrente ha conseguito ed ha dichiarato in domanda: (i) una laurea triennale, (ii) una laurea magistrale.

La determinazione della P.a. di non assegnare 2,5 pt per la laurea magistrale è dunque frutto di errore di presupposto e di una errata applicazione della *lex specialis*, la quale – invece – se fosse stata applicata *ad litteram* avrebbe comportato senz’altro l’assegnazione del sopra invocato punteggio. «Come affermato in via generale dal Consiglio di Stato, le clausole del bando di concorso “non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637; in termini TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441). La *lex specialis* riveste i caratteri dell’immodificabilità e dell’autovincolo, sicché l’Amministrazione non può introdurre criteri non scritti nel bando.

Nel caso di specie, la clausola che attribuisce “2,5 punti ad ogni qualunque altra laurea magistrale (...) diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa” ha formulazione chiara e non equivoca, che non consente di introdurre, in via interpretativa, il criterio extra-testuale dell’asserito “assorbimento” del titolo magistrale ulteriore rispetto alla laurea triennale di accesso.»

Data la formulazione dell’art. 8, che distingue tra punteggio per “altra laurea triennale” e punteggio per “altra laurea magistrale”, appare coerente un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata che includa nel concetto di “altra laurea magistrale” qualsiasi titolo LM diverso da quello minimo richiesto per il profilo, purché non coincidente con il titolo di accesso. In tale ottica, il ricorrente si presenta al concorso con il titolo conforme (L-36) e possiede, in aggiunta, una LM-52 che la *lex specialis*, proprio per evitare disparità, intende valorizzare. In ogni caso, se, viceversa, la clausola fosse interpretata nel senso di precludere la valutazione della LM-52 quando la laurea triennale di accesso è già coerente, si produrrebbe l’effetto censurato dalle sentenze TAR Puglia e Consiglio di Stato: un candidato con titolo superiore verrebbe trattato come chi ha solo il titolo minimo, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Qualora il giudice ritenesse che la clausola, per come formulata, non consente in alcun modo la valutazione della LM come titolo ulteriore, si può prospettare anche un motivo di illegittimità della *lex specialis* per contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento: le decisioni pugliesi del 2026 riconoscono infatti che è illegittima la stessa previsione del bando che, pur ammettendo alternativamente laurea triennale e titoli superiori, ne esclude l’utilizzo come titolo aggiuntivo (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza, 18/03/2026, n. 336).

Nel merito, come anticipato, la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che è illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e parità di trattamento (artt. 3 e 97 Cost.), la clausola – o comunque l’interpretazione di essa – che impedisce di valutare, quale titolo aggiuntivo rispetto al requisito minimo di ammissione, un titolo accademico oggettivamente superiore (laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea “vecchio ordinamento”) rispetto alla laurea triennale. Tali titoli devono essere considerati “ulteriori” e come tali suscettibili di autonomo punteggio.

In tal senso, il TAR Puglia, Bari, sez. I, 23 aprile 2026, n. 489, ha ritenuto illegittima la clausola che non consente di valutare, accanto alla laurea triennale requisito minimo, il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico, affermando che questi ultimi, “pur oggettivamente superiori per durata e contenuto formativo”, devono essere considerati titoli ulteriori e valutati con autonomo punteggio. In senso conforme TAR Puglia, Bari, sez. I, 18 marzo 2026, n. 336, ha censurato la previsione che, pur ammettendo alternativamente laurea triennale, magistrale/specialistica o vecchio ordinamento, escludeva che il titolo a ciclo unico potesse essere valutato anche come titolo aggiuntivo rispetto alla triennale, determinando un’irragionevole penalizzazione dei candidati in possesso di un titolo superiore.

La stessa nota giurisprudenziale sul principio di assorbimento chiarisce che quest’ultimo opera per consentire l’accesso al concorso ai titolari di titolo superiore quando il bando richiede un titolo inferiore, ma non può essere piegato per negare la valutazione distinta dei titoli ulteriori quando il bando prevede espressamente punteggi aggiuntivi per “altra laurea” o titoli assimilabili (Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 918; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6 luglio 2023, n. 1739; TAR Puglia, Bari, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 83), così come nella specie. Trasponendo tali principi al presente concorso, la laurea specialistica del ricorrente non può essere “assorbita” dal solo fatto che l’accesso sia avvenuto tramite laurea triennale in Scienze giuridiche.

Poi, la mancata o ingiustificata valutazione di titoli accademici ulteriori determina violazione dei principi di par condicio e di parità di trattamento, ove candidati in situazioni omogenee siano trattati diversamente senza ragionevole giustificazione. In più occasioni il TAR Lazio ha censurato criteri applicativi dei bandi che, nella valutazione delle lauree (triennali, magistrali, a ciclo unico), determinavano un’irragionevole equiparazione o disparità di punteggio, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 35 d.lgs. 165/2001. In tal senso, il TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 febbraio 2024, n. 2977, ha stigmatizzato un criterio che favoriva indebitamente i percorsi “3+2” rispetto alle lauree a ciclo unico di pari durata, rimarcando che l’Amministrazione deve applicare il bando in modo da non penalizzare

irragionevolmente chi possiede titoli accademici equivalenti o superiori. TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 13 dicembre 2023, n. 18912, ha ugualmente posto l'accento sull'illegittimità di criteri che equiparano, ai fini del punteggio, lauree triennali e magistrali, impedendo a queste ultime di produrre un effetto premiale ulteriore rispetto al requisito minimo. Ancora TAR Lazio, Roma, sez. IV, 26 giugno 2022, n. 8633, ha qualificato la mancata valutazione del titolo ulteriore come “evidente discriminazione a pregiudizio del ricorrente”, specie quando tale titolo è sostanzialmente equivalente a quello che per altri candidati è stato valorizzato.

Nel caso de quo, la scelta di non attribuire i 2,5 punti, a fronte di una clausola ampia (“ad ogni qualunque altra laurea magistrale”) si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura, censurabile alla luce di tali precedenti.»

La valutazione dei titoli è avvenuta in forma digitalizzata e senza motivazione individuale; nondimeno, l'Amministrazione è tenuta a garantire trasparenza e coerenza nell'applicazione dei criteri, specie quando – come qui – la clausola è chiara e la mancata attribuzione del punteggio costituisce un evidente scostamento dal parametro fissato.

La mancata attribuzione del punteggio in presenza dei presupposti oggettivi evidenziano difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, con incidenza decisiva sulla graduatoria finale e sul diritto del ricorrente all'assunzione.

Istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

Quanto al fumus, valga quanto sinora espresso.

Quanto al periculum, invece, si chiede di disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito per il profilo TUR-GA e degli atti consequenziali, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il punteggio per i titoli, ovvero adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea, quale il remand/riesame, sospensione della procedura e degli iter assunzionali.

Ciò in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione medio tempore degli atti impugnati: la mancata attribuzione del punteggio per la laurea specialistica determina, infatti, l'esclusione del ricorrente dall'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero del Turismo, anche in ottica di scorrimento, con perdita di una concreta e attuale chance occupazionale nel pubblico impiego, difficilmente reintegrabile ex post mediante il solo ristoro per equivalente. Invero, la graduatoria in oggetto è stata già pubblicata, anche in forma rettificata, sul Portale inPA e sul sito istituzionale del Ministero del

Turismo e, secondo le informazioni rese note dall'Amministrazione, le assunzioni dei vincitori sono di imminente avvio, con conseguente rapido consolidamento dei rapporti di lavoro.

L'eventuale successivo annullamento in sede di merito, in assenza di una misura cautelare conservativa, si risolverebbe in una tutela meramente risarcitoria e comunque incerta, a fronte del consolidarsi di rapporti di lavoro con i candidati attualmente dichiarati vincitori e dell'esaurimento dei posti disponibili. Ne consegue che, senza l'adozione di una misura immediata, il sacrificio della posizione del ricorrente assumerebbe carattere tendenzialmente definitivo, con compromissione irreversibile delle sue legittime aspettative di inserimento stabile nella P.A., sì da integrare il requisito del danno grave e difficilmente riparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. ai fini della concessione della tutela cautelare.

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a.

Qualora non si ritenessero sufficienti le notifiche già eseguite anche ai controinteressati presso gli indirizzi forniti dalla resistente (cfr. riscontro pec di Formez Pa), considerato che il presente ricorso è rivolto contro una **graduatoria concorsuale** nazionale, con un numero molto elevato di controinteressati (oltre 300 candidati idonei e vincitori), identificati nominativamente (solo nome e cognome) ma non agevolmente individuabili – mancando altri dati come il codice fiscale o la data di nascita - ai fini della notifica individuale, e che la notifica individuale a tutti comporterebbe oneri sproporzionati, si chiede, ai sensi dell'art. 52 c.p.a. di autorizzare la notifica per pubblici proclami, nelle forme ritenute opportune.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il TAR adito voglia:

1. **In via preliminare**, disporre – se ritenuto opportuna – la notifica per pubblici proclami secondo le modalità ritenute più opportune;
2. **In via cautelare**, sospendere la procedura concorsuale, quantomeno nei limiti degli interessi di parte ricorrente, e/o sospendere l'efficacia del decreto ministeriale e della graduatoria finale di merito per il profilo TUR-GA, per come ripubblicata e rettificata, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 2,5 punti ulteriori, ovvero adottare altra idonea misura cautelare conservativa, anche di riesame, e ivi compresa la riserva di un posto in suo favore;
3. **Nel merito**, accogliere in tutto o in parte il ricorso e, per l'effetto: annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente gravame;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione di 2,5 punti sulla laurea magistrale e, in ogni caso, al conseguente riesame di posizione con ricollocazione all'interno della graduatoria pubblicata sul sito del sito Inpa e del Ministero del Turismo;
- ordinare all'Amministrazione di procedere alla rideterminazione della graduatoria, con ogni conseguenziale effetto giuridico ed economico.

Trattandosi di accesso al pubblico impiego si fa presente che non è dovuto un contributo unificato avendo il ricorrente redditi inferiori alla soglia prevista ex lege.

Produzione giusta indice.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Roma, 20.07.2026

Avv. Danilo Granata